

Contratti pubblici. Nel caso di false dichiarazioni per la partecipazione

Esclusione dalle gare d'appalto in caso di dolo o colpa grave

Alberto Barbiero

■ L'iscrizione nel **casellario informatico** per le imprese che abbiano reso false dichiarazioni per la partecipazione a una gara non è automatica e la sanzione interdittiva può essere graduata dell'Autorità di vigilanza sui **contratti pubblici** (Avcp) in misura proporzionale ai parametri della rilevanza o della gravità del fatto.

La determinazione numero 1/2012 dell'Avcp fornisce numerosi chiarimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del Dlgs 163/2006, relative al sistema dei requisiti di ordine generale e più volte sottoposte, nell'ultimo anno, a modifiche e integrazioni, recettive di molti spunti correttivi evidenziati dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Uno degli aspetti più rilevanti è individuato nella definizione del particolare procedimento che, in caso di false dichiarazioni rese dall'operatore economico concorrente in una gara, viene attuato su due livelli dalla stazione appaltante e dalla stessa autorità. L'esclusione dalla singola gara è infatti comminata dalla stazione appaltante sul presupposto oggettivamente rilevante di una qualsiasi falsa dichiarazione, sia con riferimento ai requisiti di ordine generale che a quelli di capacità.

L'esclusione da altre gare, per una durata che può arrivare sino a un anno, è comminata dall'Avcp al termine di un procedimento in cui si sia accertato che l'operatore economico abbia reso la dichiarazione falsa con dolo o colpa grave. L'Avcp evidenzia come la sanzione dell'iscrizione nel casellario non possa mai essere automatica, ma debba essere irrogata all'esito di un'indagine sulla sussistenza, per ogni caso specifico,

dell'elemento soggettivo consistente nell'accertamento del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa attestazione. Nella determinazione viene ad essere sottolineato, inoltre, come l'esclusione dalla singola gara non comporti inevitabilmente l'iscrizione nel casellario informatico e la relativa esclusione dalle altre gare.

La determinazione 1/2012 chiarisce anche un aspetto molto importante in ordine ai presupposti per rendere o meno la dichiarazione sostitutiva riguardo le condanne riportate. La nuova formulazione dell'articolo 38, comma 1, lettera c) dispone infatti che non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

L'Avcp precisa, però, che affinché la situazione possa essere effettivamente non menzionabile, in caso di riabilitazione deve essere intervenuta la pronuncia del giudice di sorveglianza, per l'estinzione del reato deve aversi il riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'articolo 445, comma 2, C.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), mentre la revoca della sentenza o del decreto penale deve essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Sulla base di questi presupposti, il concorrente non deve più menzionare le condanne per cui si siano verificate le vicende sopra elencate, restando così preclusa alla stazione appaltante ogni possibile valutazione negativa, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, dei fatti di cui alla sentenza di condanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

